

Ancona, li 15.06.2001

Prot. n. 967
Circ. n. 18

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

OGGETTO: Aggiornamento degli onorari spettanti agli Ingegneri ed Architetti – Decreto Ministero della Giustizia 4 aprile 2001 pubblicato in gazzetta ufficiale del 26 aprile 2001 – Chiarimenti.

Il 27 aprile 2001 è entrato in vigore il Decreto di aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti per prestazioni afferenti opere pubbliche così come previsto dall'art. 17 comma 14 bis della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Di seguito riportiamo quanto pervenuto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in merito:

".... All'uopo in assenza di disposizioni specifiche contenute nel decreto in oggetto, è opportuno chiarire alcuni dubbi interpretativi che sono stati recentissimamente sollevati da molti Ordini.

1) Data di entrata in vigore del decreto. Premesso che il decreto ministeriale, anche se a contenuto normativo, come nel caso di specie, ha formalmente veste provvedimentale esso non è soggetto alla "c.d. vacatio legis" ossia alla applicazione dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale sull'inizio di obbligatorietà delle leggi e regolamenti. Dunque l'entrata in vigore è il 27 aprile.

2) I compensi ivi previsti sono applicabili solo per prestazioni afferenti opere e lavori pubblici. E' bene chiarire che tutti i soggetti destinatari della legge Merloni (dunque anche il concessionario privato) sono soggetti alle nuove tariffe.

Non v'è spazio viceversa per l'applicazione a lavori di committenza privata. In tal caso continua ad avere vigore la legge tariffaria 143/1949 salvo per prestazioni ivi non normate, la possibilità di ricorrere per analogia alle indicazioni previste nel decreto.

3) Determinazione del compenso professionale allorché sia intervenuto l'adeguamento normativo della tariffa.

Il principio cui l'ordinamento giuridico affida in via generale la soluzione di eventuali conflitti per la individuazione della disciplina applicabile nel caso concreto è riassunto della antica formula "tempus regit actum" con la quale si vuole intendere l'applicazione delle disposizioni normative vigenti al momento in cui si compie l'atto giuridicamente rilevante. Poiché nessuna indicazione è riportata nel decreto sembra legittimo ricorrere ai principi generali.

Il tema di prestazioni professionali e di criteri di determinazione del compenso, l'articolo unico della legge 2 marzo 1949 accoglie l'indicato principio e dispone che ".....la nuova tariffa trova applicazione per quella parte di prestazioni effettuata dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione".

Il principio, però, trova applicazione nei casi in cui la natura dell'attività professionale prestata richiede una considerazione unitaria e non frazionata dell'opera intellettuale.

In tal senso si è orientata la Suprema Corte che fin dal 1957 (cfr. Cass. Sez. II 12.1.1957, n° 50) proprio con riferimento alla attività di progettazione ha ritenuto che ".....la elaborazione di un progetto lungi dal poter essere scissa e frazionata in una serie di distinte e autonome prestazioni, deve essere considerata come l'armonica risultante di un'attività intellettuale a carattere unitario rispetto alla quale non è concepibile un processo di disintegrazione nel tempo e nella sua essenza

Ne consegue, dunque, che l'onorario professionale per l'incarico di progettazione va determinato secondo la tariffa vigente al momento in cui la prestazione intellettuale è esaurita e cioè al momento in cui vengono consegnati gli elaborati ad esaurita prestazione."

Dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri riceviamo inoltre: ".... sul sito <http://poseidon.selfin.net/cni> alla voce News è stato inserito il testo del D.M. in oggetto. Si segnala che per procedere alla visualizzazione dei files PDF, è necessario che il PC impiegato sia dotato di software "Acrobat reader" scaricabile gratuitamente dal sito <http://www.adobe.com/products/acrobat/>

Le tabelle contenute nella G.U. da pagine 57 a pagina 67 sono riprodotte una per una in formato Acrobat (PDF) per la stampa da parte dell'utente

La prima tabella di calcolo A (in formato MS Excel) consente di calcolare e di visualizzare direttamente la percentuale di onorario relativo a un dato importo delle opere per ogni classe e categoria, metodo di calcolo obbligatorio ricavato dalle curve tabellari per valori delle opere compresi tra 50 milioni e 100 miliardi. Infatti il metodo di calcolo dell'onorario sopra indicato per ogni importo delle opere sostituisce quello finora usato di interpolazione lineare tra i valori riprodotti nella tabella A."

Si comunica infine che sempre sul sito del Consiglio Nazionale Ingegneri <http://poseidon.selfin.net/cni> alla voce News sono stati inseriti alcuni esempi di applicazione della tariffa con lo scopo di avere interpretazioni univoche sull'intero territorio italiano.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Paolo Beer